

SERGIO COMO

avvocato

NAPOLI - Viale Gramsci, 16

081/663383 - Fax 081/663383

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI



Sez. IV - N.R.G. 1204/15

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della prof.ssa Alessandra Formisano, nata a Napoli, il 12/09/1955, ivi residente alla via Orazio 149, (cf. FRMLSN55P52F839H) rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del presente atto dall' avv. Sergio Como (cf CMOSRG50M21F839L pec sergiocomo@pec.giuffre.it) e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 16 (fax: 081/663383)

PER LA PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso avente N.R.G.1204/2015 e per l'annullamento gli atti assunti nell'ambito della procedura concorsuale de qua - e depositati in data 16.4.2015 dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli- ma già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio, in particolare la scheda da cui risulta l'attribuzione per i titoli culturali di soli punti 6,50

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente candidata al concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, indetto con D.D.G. 13.07.2011, lamentava di essere stata inserita al posto n. 140 della graduatoria generale di merito, pubblicata in data 18.12.2014 con soli punti 75,50 (di cui 42/60 per la prova scritta, 26/30 per la prova orale, 6,50/15 per titoli culturali, 1/15 titoli servizi e professionali) per una errata valutazione dei titoli culturali.

La stessa precisava che, se come dovuto, le fossero stati attribuiti 8 per i titoli culturali, avrebbe potuto conseguire il punteggio totale di 77 in luogo dei 75,50 riconosciuti.

ORIGINALE

Avv. Sergio Como

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti conseguenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, e desistere e proporre domanda riconvenzionale, nonché di effettuare chiamata di terzi in causa ed in garanzia, con espressa autorizzazione a spiegare le relative azioni. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso di Voi in Napoli al viale A. Gramsci 16 delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi autorizzo ad utilizzare i nostri dati personali rispettando le regole previste dal D.Lgs 30.6.03 n.196 giusta autorizzazione del Garante Prot. Dati Personali n. 4/2005.

Alessandra Formisano
è autentica
Sergio Como

La stessa quindi impugnava la graduatoria generale di merito del Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot n. 9248 del 18 dicembre 2014; gli atti assunti nell' ambito della procedura concorsuale de qua sulla cui scorta le erano stati attribuiti alla per i titoli culturali solo punti 6,50 anzicchè punti 8 effettivamente spettanti; gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ivi compresi quelli con cui l'Amministrazione, attingendo dalla predetta graduatoria avesse eventualmente disposto assunzioni in servizio in pregiudizio della ricorrente.

L' Amministrazione nel costituirsi in giudizio ha depositato in data 16.4.2015 gli atti assunti nell' ambito della procedura concorsuale con cui era stato erroneamente attribuito per i titoli culturali solo punti 6,50, effettuando una deteriore valutazione (2 punti anzicchè 3,50) del Master di II livello dalla stessa conseguito in *"Leadership e management in Educazione – Dirigenza scolastica e Governo della scuola "* conseguito presso l' Università Roma III.

Con il presente atto non si gravano altri atti ma si specificano doglianze, avendo avuto conoscenza dell'intero contenuto degli atti già impugnati.

Di qui la necessità di proporre i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

- I) VIOLAZIONE DEL D.D.G. 13.7.2011, E SEGNATAMENTE DELL' ART. 12 E DELLA TABELLA ALLEGATA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – VIOLAZIONE ART. 6 DEL D.P.R. 140 del 10.7.2008 - DELL' ART. 3 COMMA 1 DPR 10.7.08 N. 140 E DELL' ALLEGATO N.1 ALLA COMUNICAZIONE PROT.3990 DEL 19 APRILE 2012

**ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO
E DIFETTO ASSOLUTO I MOTIVAZIONE**

Sin dall'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente - conoscendo solo il totale dei punti assegnati per i titoli culturali ma ignorando quale specifica valutazione fosse stata assegnata a ciascun titolo - deduceva che secondo quanto prescritto nella tabella di valutazione dei titoli le sarebbero spettati per i titoli culturali **punti 8** di cui:

- I) **punti 3** , ossia il punteggio massimo previsto per i titoli culturali al punto 1 della tabella allegata al bando, per il **laurea in scienze biologiche**, di cui supra al punto 1), essendo stata la stessa conseguita con il punteggio di 110/110 e lode;
- II) **punti 3,50**, ossia il punteggio massimo previsto per i titoli culturali al punto 2.d della tabella allegata al bando, per il **master di secondo livello** in "Leadership e management in Educazione. Dirigenza scolastica e Governo della scuola"
- III) **punto 1,00**, ossia il punteggio massimo previsto per i titoli culturali al punto 2.f della tabella allegata al bando, per i **corsi di perfezionamento** di cui supra al punto 3): si trattava di ben tre corsi della tipologia corrispondente a quella prevista per la valutazione, anche se era valutabile un solo titolo con 1 punto;
- IV) **punti 0,50**, ossia il punteggio massimo previsto per i titoli culturali al punto 2.g della tabella allegata al bando, per i numerosi corsi di formazione ,di cui supra ai punti 4 e 5, a cui la stessa aveva partecipato in qualità sia di formatore che di discente: si trattava di numerosi titoli della tipologia

corrispondente a quella prevista per la valutazione, anche se era conseguibile un punteggio massimo di 0,50.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio a mezzo della difesa erariale, nel costituirsi in giudizio in data 16.4.2015 ha depositato la nota del Dirigente, Ufficio V, Dirigenti Scolastici prot. AOODRCA nonché la scheda di valutazione dei titoli --atti che quivi si impugnano-- nei quali si evidenzia che al master di cui supra al punto II non sarebbe stato attribuito il punteggio rivendicato (di 3,50, previsto alla lettera d) della tabella di valutazione) per non essere stato considerato "pertinente al profilo del Dirigente scolastico". Ed infatti si ricava dalla scheda di valutazione quivi impugnata che a detto master sono stati attribuiti 2 punti essendo stato lo stesso ritenuto erroneamente riconducibile alla tipologia descritta al punto 2 e) della tabella dei titoli culturali.

Ed invece la tabella di valutazione dei titoli culturali richiamata nel bando di concorso al punto 2.d riconosce punti 3,50 al "*Master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate*".

Evidente è l'illegittimità dei provvedimenti impugnati avendo l'Amministrazione ritenuto che il titolo presentato dalla ricorrente come Master di secondo livello "Leadership e Management in educazione. Dirigenza scolastica e Governo della scuola" non fosse attinente alle "*materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico*" e quindi non rientrante in quelli per i quali il punto 2 lett. d riconosce il punteggio di 3,50.

Ed invece già solo la denominazione del predetto master chiaramente evidenziava che lo stesso era finalizzato a formare le competenze ed abilità necessarie allo svolgimento di compiti di "Leadership e Management" ossia di direzione, gestione ed amministrazione *proprie del Dirigente scolastico*. Sicchè è palesemente in contrasto con il bando e con la tabella di valutazione aver ritenuto non pertinente tale titolo "*con la materia inerente il profilo professionale del dirigente scolastico*".

Ad ulteriore conferma di tanto basti considerare che il programma di studio svolto nell'ambito di tale master era proprio finalizzato a formare i discenti - aspiranti dirigenti scolastici, fornendo loro una specifica preparazione sul ruolo, le funzioni, i poteri e le responsabilità tipiche della Dirigenza scolastica. Ed infatti unitamente all'originale notificato del presente atto, saranno prodotti copia conforme all'originale del Master conseguito e dei programmi di studio e delle materie di corso trattate dall'Università degli Studi di Roma Tre che ha bandito il Master.

II) VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE ART. 3 E 6 DELLA L. 241/90 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA. MANIFESTA INGIUSTIZIA ED INIQUITA'. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE ED ERRONEA.

E comunque ove pure fosse residuo qualche dubbio in ordine alla pertinenza del predetto master alla pertinenza del titolo "*con la materia inerente il profilo professionale del dirigente scolastico*", l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il cd. "*potere di soccorso*" e quindi avrebbe dovuto chiedere alla ricorrente i chiarimenti ed i documenti utili a tale scopo o quantomeno verificare presso qualsiasi sito quale era il

contenuto e l'oggetto del corso e quale l'attestazione specifica riserva al conseguimento del Master. Viceversa l'Amministrazione è stata frettolosa e superficiale con danno per la ricorrente.

Evidente la violazione anche del principio del "*buon andamento*" che impone la cooperazione tra amministrazione ed amministrati ed onera la prima a richiedere integrazioni anche documentali ogni qualvolta che il titolo sia posseduto al momento della domanda e sia stato dichiarato nella domanda di concorso.


Nel caso di specie alcun dubbio vi può essere in proposito considerato che il titolo posseduto dalla ricorrente era stato non solo dichiarato ma anche documentato dalla stessa attraverso un certificato rilasciato dallo stesso Ateneo Roma Tre. Sicchè la richiesta di integrazione, ove necessaria, sarebbe stata comunque rispettosa della par condicio tra i candidati del concorso.

p.q.m.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.

Si dichiara che il presente atto non comporta versamento del contributo unificato, non essendo stata formulata nuova domanda o impugnati atti diversi da quelli oggetto dell'atto introduttivo del giudizio.

Napoli, 5 maggio 2015


Avv. Sergio Como

Relata di notifica
ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53

L'anno 2015 il giorno del mese di maggio ad istanza della prof.ssa
Alessandra Formisano con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto